

Allegato A

1 Osservazioni dell’Autorità relative a eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo

Considerazioni generali, di completezza e di coerenza

- 1.1 La Provincia di Vicenza, in qualità di stazione appaltante dell’ATEM Vicenza 2 - Nord-Est (di seguito: stazione appaltante) ha adottato la procedura di gara aperta, in conformità alle previsioni dell’articolo 9, comma 1, del decreto 226/11.
- 1.2 La medesima stazione appaltante, nel predisporre la documentazione di gara, ha utilizzato gli schemi tipo di cui al decreto 226/11, adeguandoli ai mutamenti normativi intervenuti e apportandovi altresì ulteriori modifiche, generalmente motivate nella nota giustificativa di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto 226/11.

Osservazioni sul bando di gara

- 1.3 Con riferimento al bando di gara si osserva quanto segue:

- la stazione appaltante ha modificato:
 - la sezione 11 PARTECIPAZIONE ALLA GARA del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 sostituendola con la sezione 11 ADEMPIMENTI OBBLIGATORI ALLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA;
 - la sezione 12 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 sostituendola con la sezione 12 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE;
 - la sezione 13 APERTURA DEI PLICHI CONTENENTI LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 sostituendola con la sezione 13 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA;
 - la sezione 15 APERTURA DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 sostituendola con la sezione 15 TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DEL PLICO CONTENENTE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E L’OFFERTA;
 - la stazione appaltante ha omesso la sezione 4 TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 e ha introdotto la sezione 16 LAVORI DELLA COMMISSIONE DI GARA E DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Nella nota giustificativa la stazione appaltante ha motivato tali scelte in relazione alle esigenze di gestire in modalità telematica la gara, di aggiornamento dei contenuti delle sezioni in relazione ai mutamenti normativi intervenuti e in relazione alla scelta della procedura aperta;

- con riferimento alla sezione 12 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Allegato A

- (riferimento lettera c) i requisiti di capacità tecnica sono stati determinati con riferimento al numero di clienti finali al 31 dicembre 2021, in difformità a quanto previsto nella sezione 11 PARTECIPAZIONE ALLA GARA del bando di gara tipo, la quale prevede che il numero di clienti finali di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto 226/11 sia riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione del bando di gara per tutti i Comuni dell'ambito;
- con riferimento alla sezione 18 GARANZIA CONTRATTUALE la stazione appaltante ha modificato:
 - in relazione alla determinazione del deposito cauzionale che i concorrenti devono presentare in sede di gara, le previsioni del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 (sezione 17 GARANZIA CONTRATTUALE), in quanto ha determinato le cauzioni provvisoria e definitiva calcolando, rispettivamente, le percentuali del 2% e del 30% non sul valore annuo del servizio come previsto dal bando di gara tipo ma sul valore complessivo dell'affidamento. Si ritiene tale previsione stringente in termini concorrenziali in ragione dell'aumentata capacità finanziaria richiesta ai partecipanti; ha modificato i termini minimi di validità della cauzione dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta da almeno 180 giorni previsti dal bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 ad almeno 240 giorni. Nella nota giustificativa la stazione appaltante ha motivato tale scelta come di seguito riportato *“si è preferito prolungare cautelativamente il tempo previsto di 180 gg a 240 gg, viste anche le recenti esperienze di analoghe gare.”*;
- con riferimento alla sezione 20 ONERI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA (corrispondente all'articolo 19 dal medesimo titolo del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11) la stazione appaltante ha:
 - suddiviso, con riferimento alla lettera a) della sezione, gli importi a titolo di rimborso alla società concessionaria uscente tra Comuni “Pre-Letta” e “Post-Letta”; tali importi sono riferiti al 31 dicembre 2021). Relativamente alla lettera a) in analisi, la stazione appaltante non ha inserito la previsione per cui alla somma così determinata dovrà *“essere detratto il valore di eventuali debiti relativi alle obbligazioni finanziarie in essere del gestore uscente a cui il gestore entrante subentra, di cui alla lettera e)”*. Similmente, alla lettera f) la stazione appaltante non ha precisato che *“Nel caso in cui un'obbligazione finanziaria escluda la sua cessione a terzi o richieda il consenso della controparte per tale cessione e la controparte neghi il consenso, l'obbligo di subentro in tale obbligazione non sussiste per il gestore entrante.”*

Allegato A

La stazione appaltante non ha evidenziato, come invece richiesto dal bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, la stima della variazione del valore di rimborso tra la data di valutazione del VIR (31 dicembre 2021) per i Comuni e la data presunta di subentro;

- con riferimento alla sezione 20 ONERI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA la stazione appaltante ha modificato quanto previsto dalla lettera f) della sezione 19 ONERI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA del bando di gara tipo, inserendo la previsione relativa all'obbligo in capo all'impresa aggiudicataria di versare agli Enti appartenenti all'Ambito, l'importo offerto in sede di gara quale corrispettivo *una tantum* per gli interventi di efficienza energetica, in coerenza con quanto stabilito al criterio economico A.6 del disciplinare di gara. Si rimanda alle osservazioni riportate nel paragrafo "Osservazioni sugli scostamenti dal disciplinare di gara";
- la stazione appaltante, con riferimento alla sezione 22 PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA ha previsto l'estensione da 180 a 360 giorni, rispetto a quanto previsto dalla sezione 20 del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11. Nella nota giustificativa la stazione appaltante ha motivato tale scelta come di seguito riportato "*Si è preferito prolungare cautelativamente il tempo previsto di 180 gg a 360 gg, viste anche le recenti esperienze di analoghe gare.*".

- 1.4 Si osserva che un aggiornamento dei valori di rimborso a una data più prossima a quella di pubblicazione del bando meglio renderebbe evidenza della quota parte degli importi stimati che potrebbero essere rivisti a consuntivo, riducendo di conseguenza l'incertezza sui soggetti che partecipano alla gara.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato A al bando di gara (Elenco Comuni dell'ATEM Vicenza 2 - Nord-Est)

- 1.5 Nessuna osservazione.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato B al bando di gara (Dati significativi dell'impianto di distribuzione gas del Comune di ...)

- 1.6 Con riferimento all'Allegato B, si osserva che la stazione appaltante ha reso disponibili i dati relativi ai punti di riconsegna attivi e ai volumi di gas distribuiti suddivisi per le categorie d'uso con riferimento agli anni 2019, 2020 e 2021.
È opportuno che in sede di pubblicazione del bando siano riportati tali valori relativi al 31 dicembre per i tre anni precedenti la pubblicazione del bando, secondo quanto previsto nell'Allegato B al bando di gara tipo di cui al decreto 226/11.

Allegato A

- 1.7 Si osserva che nell'Allegato B non sono stati dettagliati i valori di VIR di ogni singolo Comune che intende alienare le reti in sede di gara.
- 1.8 Si osserva che nell'ambito della documentazione resa disponibile dalla stazione appaltante non risultano riportati prospetti con la stratificazione del VIR per singola località tariffaria.
- 1.9 La pubblicazione della stratificazione del VIR costituisce un pre-requisito per l'applicazione della stratificazione del valore di rimborso per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio sulla base delle risultanze dello stato di consistenza e/o delle perizie di stima, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della RTDG 2020-2025. In merito si ricorda che, secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 3, della medesima RTDG 2020-2025, nel caso in cui non siano disponibili informazioni puntuali desumibili dallo stato di consistenza e/o dalle perizie di stima, o nel caso in cui la stratificazione non sia stata pubblicata nel bando di gara, trova applicazione la stratificazione standard definita con determinazione n. 3/2020-DIEU.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato C al bando di gara (Elenco del personale uscente addetto alla gestione dell'impianto di distribuzione del Comune di ...)

- 1.10 L'elenco del personale uscente addetti alla gestione dell'impianto di distribuzione per singolo Comune è ripartito per gestore e non per Comune, come invece previsto dall'articolo 9, comma 6, lettera f, del decreto 226/11. In merito, nella nota giustificativa la stazione appaltante ha precisato che *“la maggior parte dei dipendenti lavora su tutti i comuni gestiti dal medesimo concessionario (e dunque non sono riferibili ad un determinato Comune), e dunque la ripartizione gestore per gestore appare la più ragionevole dal punto di vista concreto.”*
- 1.11 La stazione appaltante ha riportato il numero di addetti alla gestione e il numero di clienti per i Comuni al 31 dicembre 2021, in difformità rispetto alle previsioni di cui all'Allegato C al bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, le quali considerano, quale termine di riferimento, l'anno precedente a quello di pubblicazione del bando di gara.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato D al bando di gara (Domanda di partecipazione alla gara)

- 1.12 Nessuna osservazione.

Osservazioni sugli scostamenti dal disciplinare di gara.

Allegato A

- 1.13 Con riferimento al disciplinare di gara, si osserva, come precedentemente evidenziato, (cfr. paragrafo 1.2), che la stazione appaltante ha modificato i contenuti relativi alla partecipazione alla gara e alla presentazione delle offerte.
- 1.14 In particolare, la stazione appaltante evidenzia nella nota giustificativa che l'articolo 3 del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11, denominato "Contenuto e presentazione dell'offerta", rinominato "Documentazione da presentare ai fini della gara", è stato riformulato rispetto ai contenuti del disciplinare tipo di cui al decreto 226/11 al fine di considerare una procedura di gara aperta.

2 Osservazioni sul rispetto dei punteggi massimi indicati negli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto 226/11

- 2.1 Il bando di gara risulta coerente con le indicazioni sui punteggi massimi previsti dal decreto 226/11 e dal disciplinare tipo, prevedendo 28 punti per la parte economica e 72 per la parte tecnica.

3 Osservazioni sulle giustificazioni relative alla ripartizione dei punteggi tra le condizioni economiche, secondo quanto previsto dal comma 13.3, del decreto 226/11 e l'analisi della coerenza di tali scelte con i criteri individuati nel medesimo comma 13.3, del decreto 226/11

- 3.1 La suddivisione dei punteggi fra i criteri A.2. e A.3. risulta in generale coerente con le previsioni dell'articolo 13, comma 3, del decreto 226/11, che prevede una differenziazione dei punteggi a seconda del grado di metanizzazione.
- 3.2 La stazione appaltante ha scelto un punteggio maggiore per il criterio A.2. (punti 3 su 5) e un punteggio minore per il criterio A.3. (2 punti su 5). Tale scelta, motivata in nota giustificativa, risulta coerente con il grado di metanizzazione del territorio dell'ATEM.
- 3.3 Dalla documentazione resa disponibile dalla stazione appaltante non risultano presenti gli elementi che consentano ai soggetti che partecipano alla gara di valutare la stima del valore economico, in corrispondenza del massimo punteggio, per ciascuna condizione, come indicato nell'articolo 13, comma 3, del decreto 226/11.
- 3.4 In assenza di tali elementi non è peraltro possibile valutare la congruità dei limiti massimi previsti dalla stazione appaltante per tali criteri A.2 e A.3.
- 3.5 Il criterio A.4. è stato omesso. Nella nota giustificativa tale scelta non risulta motivata.
- 3.6 I contenuti del criterio A.6. sono diversi dai contenuti del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11. In particolare, la stazione appaltante ha previsto il riconoscimento di un valore *una tantum* da parte del gestore ai Comuni, in sostituzione dell'espletamento degli interventi di efficienza energetica secondo quanto previsto dal decreto 226/11.

Allegato A

4 Osservazioni sulle motivazioni relative alla scelta degli indicatori relativi alla qualità del servizio e sulla coerenza di tale scelta con i criteri individuati al comma 14.4, del medesimo decreto 226/11

4.1 Nessuna osservazione.

5 Osservazioni sulle scelte dei punteggi relativi ai sub-criteri di cui al comma 15.5, del medesimo decreto 226/11

5.1 Sono state effettuate modifiche rispetto alle tabelle dei sub-criteri di cui al Piano di sviluppo degli impianti.

5.2 In particolare, la stazione appaltante con riferimento al criterio:

- 1 “Adeguatezza dell'analisi di assetto di rete e relativa documentazione” ha modificato rispetto ai punteggi riportati in Tabella 1 del disciplinare tipo di cui al decreto 226/11, senza motivazione in nota giustificativa, i punteggi massimi dei seguenti sub-criteri:
 - n. 1: punteggio massimo portato da 2 a 1;
 - n. 3: punteggio massimo portato da 2 a 5;
 - n. 7: punteggio massimo portato da 2 a 1;
 - n. 8: punteggio massimo portato da 2 a 1;
- C.1 “Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento della rete e degli impianti”:
 - ha dettagliato maggiormente il sub-criterio 2 rispetto al medesimo sub-criterio riportato nel disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11;
 - ha modificato il sub-criterio 7 rispetto al relativo sub-criterio riportato nel disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11;
- C.3 “Innovazione tecnologica” ha modificato i sub-criteri contenuti nella Tabella 4 rispetto ai sub-criteri contenuti nella medesima Tabella del disciplinare tipo di cui al decreto 226/11. Peraltro, in nota giustificativa la stazione appaltante ha motivato tale scelta come di seguito riportato “*Per le motivazioni espresse nel documento guida si escludono dalla valutazione le innovazioni tecnologiche del disciplinare tipo (eccetto i sistemi di misurazione di protezione catodica) e si introducono sub criteri finalizzati a meglio indirizzare gli obiettivi di sviluppo energetico e socio ambientale.*”.

6 Osservazioni sulla coerenza delle analisi costi-benefici e della congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla stazione appaltante

Analisi costi-benefici, condizioni minime di sviluppo e ammissibilità dei costi ai fini tariffari

Allegato A

- 6.1 Secondo quanto indicato nell'articolo 9, comma 3, del decreto 226/11 "*Le condizioni minime di sviluppo e gli interventi contenuti nelle linee guida programmatiche d'ambito devono essere tali da consentire l'equilibrio economico e finanziario del gestore e devono essere giustificati da un'analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere, rispetto anche ad eventuali soluzioni alternative all'uso del gas naturale negli usi finali, come il teleriscaldamento.*"
- 6.2 Al riguardo l'Autorità ha infatti già espresso il proprio orientamento nell'Appendice 2 del documento per la consultazione 410/2019/R/GAS, Parte III, paragrafo 8.1, nella quale, in merito al processo di articolazione dell'analisi costi-benefici (di seguito: ACB) e alla valutazione degli interventi che non rientrano nelle condizioni minime di sviluppo stabilite dall'Autorità, è indicato che l'analisi-costi benefici debba essere condotta alla scala del singolo intervento, considerato come *stand-alone*. Inoltre, possono essere ammessi ai riconoscimenti tariffari senza ACB i singoli interventi che rispettino le condizioni minime di sviluppo considerate congrue dall'Autorità, segnatamente 10 metri per utente nei Comuni siti in aree non disagiate e 25 metri per utente per Comuni in aree disagiate (parzialmente montane o montane).
- 6.3 Ai fini del riconoscimento tariffario è in ogni caso necessario che i costi sostenuti rispettino criteri di efficienza e non risultino superiori al livello dei costi assunti per le valutazioni costi-benefici, eventualmente aggiornati per tenere conto delle dinamiche dei prezzi dei fattori produttivi. Al fine del riconoscimento dei costi è poi opportuno che gli interventi siano realizzati solo qualora, prima della realizzazione degli stessi, siano state acquisite manifestazioni di interesse alla connessione alla rete da parte dei clienti finali opportunamente formalizzate e che a consuntivo sia raggiunta una percentuale di connessioni alla rete pari almeno all'80% di quanto assunto nella curva di acquisizione progressiva delle utenze al fine della predisposizione dell'analisi costi-benefici. Nei casi in cui non sia raggiunta la percentuale dell'80% il riconoscimento dei costi è effettuato proporzionalmente alla percentuale di connessioni effettive rispetto a quelle previste in fase di analisi costi-benefici. Restano in ogni caso esclusi dal riconoscimento tariffario gli investimenti effettuati a seguito delle offerte in sede di gara ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c, del decreto 226/11, per la parte che eccede il livello corrispondente alle condizioni minime di sviluppo.
- 6.4 L'ACB condotta dalla stazione appaltante risulta sviluppata secondo un approccio coerente con la metodologia di cui al sopra citato documento di consultazione 410/2019/R/GAS.

Allegato A

7 Altre osservazioni

Contratto di servizio

- 7.1 Il contratto di servizio presenta alcune clausole difformi da quelle contenute nel contratto tipo predisposto dall’Autorità e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
- 7.2 Si ritiene che il contenuto del contratto tipo non possa essere modificato dalla stazione appaltante, se non nelle parti in cui il medesimo contratto tipo lo consenta. Ciò si desume sia dal tenore dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00, che prevede appunto che i rapporti tra Enti concedenti e gestore siano regolati mediante contratti di servizio “*sulla base di un contratto tipo*”, sia dalla *ratio* della medesima disposizione che assegna a un organismo terzo e neutrale rispetto all’Ente locale, ossia l’autorità di regolazione, il compito di definire il contenuto del rapporto tra le parti in termini di obblighi e diritti. In coerenza con tale assetto, il decreto 226/11 consente espressamente modifiche solo al bando di gara e ad alcuni suoi allegati, e non anche quindi al contratto di servizio tipo.
- 7.3 Sarebbe quindi oltremodo opportuno che il contratto di servizio allegato al bando di gara fosse coerente col contratto di servizio tipo.
- 7.4 Di seguito si richiamano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcune modifiche introdotte nel contratto di servizio.
- 7.5 La stazione appaltante ha inserito all’articolo 3, comma 2, la previsione per cui “*Il servizio è svolto, inoltre, tenendo altresì conto di quanto offerto in sede di gara.*”. Tale precisazione è stata integrata anche nell’articolo 19, comma 1.
- 7.6 La stazione appaltante ha inoltre aggiunto il comma 8-bis all’articolo 16, prevedendo che “*ai fini della tempestiva indizione della procedura di gara per l’assegnazione del nuovo affidamento il Gestore si impegna a fornire senza indugio agli enti concedenti (o al soggetto da questi delegato) tutte le informazioni ed i dati tecnici*”.
- 7.7 I contenuti dell’articolo 25 “Investimenti di efficienza energetica” di seguito riportati “*Il Gestore consegue gli obiettivi annuali di efficienza energetica previsti dalla normativa di riferimento, in coerenza con la medesima normativa e con la regolazione dell’Autorità.*” non appaiono correlati ai contenuti del criterio economico A.6. riportato nel disciplinare di gara.
- 7.8 Gli articoli 25.2, 28.3, 28.4 e 31.4 lettera d) sono stati eliminati. Nella nota giustificativa la stazione appaltante motiva tale eliminazione come segue “*Testo eliminato in coerenza con quanto previsto nel disciplinare di gara al punto “A6” dell’offerta economica; gli interventi di efficientamento energetico aggiuntivi saranno effettuati dai comuni dell’Atem e non dal gestore con le risorse offerte da questo e corrisposte al momento della stipula del contratto di servizio*”.